

Statuto dell'Associazione Nazionale Agricoltura Biologica e Biodinamica - Anabio

Art. 1 – COSTITUZIONE

Per iniziativa della **C. I. A. - Agricoltori Italiani**, che assume la qualifica di socio promotore, è costituita l'Associazione Nazionale *Agricoltura Biologica e Biodinamica*, in breve ANABIO, con sede in Roma, via Mariano Fortuny 20.

Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede sociale e istituire o sopprimere sedi secondarie uffici amministrativi e/o di rappresentanza in Italia e all'estero.

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2099.

L'associazione non persegue fini di lucro.

Art. 2 – PRINCIPI FONDAMENTALI

L'Associazione opera in coerenza con le finalità e le strategie della C.I.A.- Agricoltori Italiani, della quale condivide i principi fondamentali e statutari.

E' un'Associazione autonoma, democratica e indipendente che afferma la centralità dell'impresa agricola singola e associata, promuovendo – in particolare – la crescita economica, sociale e culturale degli imprenditori dediti all'agricoltura biologica e biodinamica.

L'Associazione, in sintonia con la C.I.A.- Agricoltori Italiani, opera per l'affermazione dei valori che attengono all'agricoltura, all'onestà e all'integrità morale, alla libera iniziativa imprenditoriale, al lavoro, all'ambiente rurale, alla solidarietà ed alla cooperazione, alla tutela e valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e del territorio.

L'Associazione è impegnata a realizzare, nella società e nell'economia, le pari opportunità ed a promuovere l'inserimento dei giovani ed il ricambio generazionale nelle imprese e nei sistemi agricoli territoriali.

Il principio delle pari opportunità per la rappresentanza è base di riferimento nei criteri di composizione degli organismi associativi.

Art. 3 -SCOPI

L'Associazione ha lo scopo di rappresentare, tutelare e valorizzare, in tutti gli ambiti istituzionali, politici, sociali ed economici a livello nazionale, comunitario ed internazionale, gli interessi delle imprese agricole, che hanno adottato o intendano adottare il metodo dell'agricoltura biologica e biodinamica, così come definito dal Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e dalle norme nazionali in materia.

L'Associazione promuove organizza e gestisce servizi di formazione, assistenza e consulenza, alle proprie articolazioni territoriali ed alle strutture associate.

L'Associazione si propone inoltre di diffondere, sviluppare e approfondire, anche tra i produttori non soci e tra i consumatori, la conoscenza e l'uso di alimenti e prodotti dell'agricoltura biologica e biodinamica, nonché di promuovere, predisporre, organizzare e attuare programmi di ricerca, studio e sperimentazione attinenti i metodi di produzione biologica e biodinamica e tutte quelle iniziative atte a favorirne la diffusione, lo sviluppo e il progresso.

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi indicati, può, a titolo esemplificativo:

- a) organizzare tutte le iniziative possibili, riunioni, seminari, dibattiti, mostre, incontri, fiere, mercati e altre iniziative similari, atte a favorire e coordinare le politiche per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e biodinamica;
- b) promuovere, tra le imprese agricole, l'aggregazione e la commercializzazione del prodotto biologico e biodinamico e supportarle in queste azioni;
- c) promuovere e istituire per i propri soci programmi di formazione, di informazione e di assistenza tecnica per la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ottenuti con metodo biologico e biodinamico;
- d) istituire e promuovere, tra i consumatori e tra i giovani nelle scuole, itinerari di scoperta e conoscenza di imprese agricole che producono, trasformano e commercializzano prodotti ottenuti con metodo biologico e biodinamico;
- e) organizzare iniziative di supporto e consulenza all'adozione di innovazioni, alla commercializzazione delle imprese associate ed all'acquisto, anche collettivo, di mezzi tecnici, sementi e altro;
- f) incoraggiare, coordinare e svolgere studi e ricerche, anche istituendo borse di studio premi e altre forme di incentivo, ovvero partecipare a studi e progetti proposti da altri;
- g) promuovere direttamente o per conto delle proprie articolazioni territoriali, ovvero delle imprese associate, indagini, studi, progetti e programmi finanziati con fondi regionali, nazionali o comunitari, inerenti le finalità e le attività dell'Associazione, svolgendo pure eventuali funzioni di coordinamento, consulenza ed amministrazione;
- h) realizzare la vendita diretta in nome e per conto degli associati, nell'ambito di iniziative fieristiche e/o promozionali;
- i) organizzare e coordinare iniziative di qualunque genere, in particolare campagne pubblicitarie, redazione di libri e periodici specialistici, guide, atte a favorire la conoscenza delle aziende associate, dei prodotti tipici e tradizionali locali, nonché a valorizzare le attività multifunzionali dell'agricoltura;
- j) svolgere nell'ambito delle proprie finalità, attività di promozione, studio, formazione ed educazione alimentare, ricerche o coordinamento per conto di enti pubblici, stato, regioni, province, comunità montane, comprensori, comuni, e/o di affiancare la loro opera promozionale nel campo dell'agricoltura biologica e biodinamica;
- k) sviluppare rapporti, studi, scambi, con associazioni sindacali, professionali, culturali affini, nazionali e di altri Paesi, specie della UE;
- l) svolgere qualunque altra attività affine, complementare o connessa alle altre sopra elencate, comunque attinente agli scopi sociali.

L'Associazione può rappresentare i propri iscritti in tutte le sedi istituzionali nazionali e comunitarie nell'ambito delle finalità del presente statuto; può inoltre a nome proprio, ma nel loro interesse agire in giudizio a tutela dei diritti e degli interessi legittimi di tutti o parte degli associati. L'Associazione può svolgere la propria attività accedendo a finanziamenti o contributi finanziari o aiuti economici e tecnici da parte di Enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali.

L'Associazione, al fine del perseguimento dell'oggetto sociale, d'intesa con i corrispondenti livelli associativi della C.I.A.-Agricoltori italiani può aderire e partecipare, anche acquisendo quote e azioni, a società, imprese, consorzi, enti e organismi aventi oggetto uguale o simile al proprio, può compiere tutti gli atti e le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie - senza fine di collocamento presso terzi - anche mediante rilascio di fidejussioni, ritenute necessarie e utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art.4 –SOCI

Possono essere soci dell'Associazione:

- a) le imprese agricole biologiche e biodinamiche associate alla C.I.A.-Agricoltori italiani;
- b) altri associati della C.I.A.-Agricoltori italiani, che per la loro attività, esperienza ed interessi, intendono collaborare attivamente con l'Associazione;
- c) imprenditori agricoli non iscritti alla C.I.A.-Agricoltori italiani;
- d) Possono anche essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di soci sostenitori, senza diritto di voto, imprenditori, anche non agricoli, di filiere locali e non del biologico e biodinamico, altre Organizzazioni ed Enti, pubblici o privati, con o senza personalità giuridica, che si riconoscano nei fini e negli obiettivi di Anabio.

Relativamente al punto a) l'adesione all'Associazione avviene mediante adesione all'Associazione territoriale della C.I.A.-Agricoltori italiani in cui l'impresa ha la propria sede, essendo il tesseramento unico ed unitario, con automatico doppio inquadramento, salvo formale comunicazione dell'impresa al Consiglio Direttivo di non voler partecipare alle attività di Anabio

Relativamente ai punti b), c) e d) l'adesione avviene invece con formale richiesta dell'interessato al Consiglio Direttivo del livello territoriale di riferimento, che ne valuta le motivazioni e delibera in modo insindacabile.

L'adesione, relativa ai punti a) e b), avviene di norma versando la quota associativa alla C.I.A.-Agricoltori Italiani.

Tuttavia il Consiglio Direttivo di Anabio può stabilire eventuali quote associative supplementari per le proprie attività.

L'adesione relativa al punto c) e d) (non iscritti Cia), avviene versando, alla Cia territoriale di riferimento, la quota stabilita dal Consiglio Direttivo di Anabio.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare specifiche modulistiche ai propri fini organizzativi e rappresentativi.

Art.5 –ORGANIZZAZIONE INTERNA

Ciascun associato di Anabio ha diritto:

- a) a partecipare alla vita dell'Associazione;
- b) ad usufruire dei servizi attivati a tutti i livelli dall'Associazione.

Ciascun associato di Anabio si impegna a:

- a) accettare il presente Statuto, rispettare gli obblighi che da esso derivano e le deliberazioni dell'Associazione, compreso il regolamento ed il codice etico della C.I.A.-Agricoltori italiani;
- b) fornire all'Associazione le informazioni richieste per l'attuazione delle attività associative, purché nel rispetto del art. 23 Dlgs n.196/03.

La qualità di socio non è trasferibile. L'adesione è annuale.

In caso di recesso dal rapporto associativo, il recedente non può chiedere il rimborso della quota eventualmente versata.

L'Associazione attua la distinzione tra le funzioni di rappresentanza politica e sindacale, attribuite agli organi elettivi, e la gestione delle strutture centrali e territoriali che è attribuita a dirigenti, quadri

ed a funzionari.

L'Associazione stabilisce che negli organi elettivi a tutti i livelli deve essere assicurata la presenza di almeno il 90% dei rappresentanti delle imprese (punto a. dell'art. 4) ad esclusione del Collegio dei Revisori.

Tutti gli organi dirigenti dell'Associazione, a qualunque livello, sono elettivi e, di norma, durano in carica quattro anni. All'elezione si procede di norma con voto palese. Ove un quinto dei presenti aventi diritto al voto lo richieda, si procede con voto segreto.

La responsabilità della gestione dell'Associazione viene affidata, di concerto con la C.I.A., al Direttore di Anabio Nazionale o dell'ambito territoriale di competenza, ai sensi del successivo Art.7.

Art. 6 – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

L'Associazione si può organizzare in strutture corrispondenti agli ambiti confederali del sistema C.I.A. - Agricoltori italiani.

Le Associazioni territoriali, qualora costituite, acquisiscono il presente statuto mediante apposita delibera assembleare.

Esse operano nei rispettivi ambiti, con lo stesso statuto nazionale, avendo però autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale e finanziaria.

Eleggono i propri organi dirigenti, il Presidente -che ha la rappresentanza legale e politica ai rispettivi livelli- il Consiglio Direttivo, l'Assemblea.

Esse possono partecipare a progetti ed a qualsiasi altra iniziativa nell'ambito degli scopi ed attività previste nel presente statuto e rispondono direttamente delle obbligazioni in essi assunte.

Le Associazioni territoriali, qualora ricorrano motivate ragioni organizzative -funzionali e d'intesa con il corrispondente livello confederale C.I.A.-Agricoltori italiani, possono darsi di un proprio Statuto conforme ai principi ed alla struttura del presente Statuto Nazionale, il cui esame è rimesso al Consiglio Direttivo Nazionale di Anabio.

Le Associazioni territoriali che già dispongono di un proprio statuto devono adeguarlo al presente Statuto Nazionale, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art 7 – PRESCRIZIONI

Anabio fa proprio e recepisce il regolamento ed il codice etico della C.I.A. Nazionale.

Gli organi, ai diversi livelli associativi, possono essere formati esclusivamente dai soci dell'Associazione e sono composti per almeno il 90% da imprenditori (Art. 4-a soci).

Art. 8 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Qualora il socio violi gli obblighi statutari, ovvero non ottemperi ai deliberati degli organi statutari, sarà sottoposto a provvedimento disciplinare su iniziativa del Consiglio Direttivo che richiederà il provvedimento sanzionatorio al Collegio Nazionale dei Garanti CIA, il quale disporrà i provvedimenti del caso.

Le sanzioni disciplinari comminabili ai soci sono le seguenti: il biasimo, la censura scritta, la interdizione per un massimo di sei mesi dalla attività sociale, la decadenza dalle cariche dell'associazione, la risoluzione del rapporto associativo.

Gli effetti dei provvedimenti del Collegio Nazionale dei Garanti della CIA riguardo agli associati hanno effetto immediato.

Nel caso della interdizione si avrà l'automatica decadenza del socio dagli organi associativi di cui è membro.

La risoluzione del rapporto associativo può essere altresì dichiarata nei confronti dei soci che hanno perduto, anche temporaneamente, i requisiti di ammissione all' Associazione.

Per i soci di cui alle lettere a) e b) del precedente art.4, la interruzione del rapporto associativo con la Cia per qualunque ragione o causa, è motivo di risoluzione di diritto del rapporto associativo anche con Anabio.

Qualora le Associazioni regionali e provinciali (o interprovinciali) non provvedano ad adeguare i rispettivi statuti ai sensi e nei termini del precedente art.6, ovvero adottino statuti non conformi al presente Statuto nazionale potranno, previa diffida scritta del Presidente Nazionale, su conforme delibera del Comitato Direttivo, essere espulse da Anabio, con tutte le conseguenze del caso, compreso il divieto dell'uso del logo associativo. Tale provvedimento sanzionatorio sarà disposto dal Collegio Nazionale dei Garanti CIA, su iniziativa del Consiglio Direttivo.

Art.9– ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori (eventuale)

Art. 10 – ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è composta dai rappresentanti degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione tra un'assemblea e l'altra. L'Assemblea nazionale:

- a. elegge il Consiglio Direttivo e ne determina il numero;
- b. stabilisce le linee politico-sindacali ed il programma di indirizzo in relazione alle esigenze e agli interessi delle imprese associate;
- c. esamina lo stato dello sviluppo associativo sul territorio e definisce le misure da assumere a sostegno dello stesso;
- d. approva, entro il 30 giugno dell'anno successivo, il rendiconto consuntivo annuale dell'Associazione;
- e. può deliberare di nominare il Collegio dei revisori ai sensi del successivo art. 13.

L'Assemblea Nazionale è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta scritta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti. La convocazione avviene tramite posta elettronica e/o tramite avviso nelle sedi del sistema confederale.

L'Assemblea Nazionale è convocata in prima e seconda convocazione, anche lo stesso giorno. Le decisioni dell'Assemblea Nazionale sono ritenute valide in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti; è sempre valida in seconda convocazione con il voto del 50% più uno dei presenti.

L'assemblea Nazionale elettiva, che di norma si riunisce una volta ogni quattro anni per eleggere gli organismi, in occasione del congresso elettivo della C.I.A.- Agricoltori Italiani, viene preceduta da assemblee parziali territoriali (a livello regionale e/o interregionale), sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio Direttivo relativo ai criteri di rappresentanza e nomina dei delegati.

L'assemblea è convocata dal presidente in seduta straordinaria per deliberare le modifiche del presente statuto e per deliberare lo scioglimento dell'associazione. In seduta straordinaria l'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto ed in seconda convocazione con il 50%. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo opera secondo il principio di collegialità ed è composto da un minimo di 10 ad un massimo di 25 membri. Esso si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) eleggere il Presidente;
- b) attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa dell'Associazione, stabilite dall'Assemblea;
- c) deliberare in merito alle iniziative e all'organizzazione di servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società in attuazione delle decisioni dell'Assemblea;
- d) può eleggere, su proposta del Presidente, uno o più Vicepresidenti, individuando, in tal caso, il Vicepresidente vicario;
- e) può nominare commissioni o gruppi di lavoro determinandone scopi e obiettivi; (nei gruppi di lavoro possono partecipare soci anche non membri del Consiglio Direttivo e, se ritenuto opportuno, esperti non soci);
- f) nominare, d'intesa con la Giunta CIA, il Direttore Nazionale e fissarne le competenze;
- g) approvare il regolamento interno dell'Associazione, nonché i regolamenti ed i disciplinari dei marchi di cui l'Associazione è titolare o gestore;
- h) deliberare l'adesione ad Organizzazioni rappresentative del settore che operano a livello sovranazionale;
- i) deliberare l'adesione ad organismi, istituti, enti che operano con carattere nazionale, o territoriali, e abbiano come obiettivo la qualificazione e lo sviluppo del settore;
- j) deliberare la nomina dei rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Commissioni, Organismi in genere del settore economico di competenza con valenza nazionale, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati dall'Associazione, d'intesa con la Giunta Nazionale della CIA;
- k) deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili e mobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dall'Assemblea;
- l) proporre al Presidente la convocazione dell'Assemblea dell'Associazione;
- m) predisporre il rendiconto consuntivo da proporre, con le linee di politica finanziaria annuale o pluriennale, all'Assemblea e approvare il rendiconto preventivo;
- n) deliberare le eventuali quote annuali associative integrative alle quote CIA, le quote per gli associati non iscritti alla CIA;
- o) richiedere al Collegio Nazionale dei Garanti CIA il commissariamento di un'associazione territoriale ovvero lo scioglimento del vincolo associativo, allorché si verificano gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, ovvero ai principi che reggono il sistema CIA;
- p) dare esecuzione alle decisioni del Collegio Nazionale dei Garanti CIA e del Collegio dei Revisori dei Conti, nominando commissari.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri, nell'ambito delle previsioni del rendiconto preventivo, di straordinaria amministrazione.

Art. 12– PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente nazionale è imprenditore agricolo professionale operante nel settore dell'agricoltura biologica e/o biodinamica; è eletto dal Consiglio Direttivo e rimane in carica per quattro anni, per non più di due mandati pieni e consecutivi, ha la rappresentanza politica, legale e processuale e la firma sociale verso terzi per gli affari di competenza dell'Associazione Nazionale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale.

Il Presidente può conferire deleghe per il compimento degli atti, su parere conforme del Consiglio Direttivo e, per quanto attiene alle attività di gestione ordinaria, al Direttore Nazionale dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente Nazionale è sostituito (a scalare) dal Vicepresidente vicario, dal Vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Venendo a mancare, per qualunque motivo il Presidente Nazionale, la figura vicaria, ai sensi del comma precedente, convoca, entro quattro mesi, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 13– COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato dall'assemblea, è composto di tre revisori effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente, iscritto all'albo dei revisori ufficiali, e di due supplenti, i quali subentrano ai revisori effettivi, in caso di cessazione di questi dalla carica.

Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere sempre rieletti.

Spetta al Collegio il controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Associazione del rispetto dello statuto. Il Collegio deve essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee senza diritto di voto.

Ogni tre mesi almeno il Collegio deve provvedere alla verifica di cassa.

Il Collegio riferisce alla Assemblea ordinaria sulle risultanze della sua vigilanza. Nel caso che constati gravi irregolarità chiede, secondo i casi, la convocazione del Consiglio o dell'Assemblea e può procedere alla convocazione di quest'ultima nel caso in cui il Consiglio, se obbligato, non vi provveda.

Art. 14 -RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

La risoluzione di qualunque controversia tra l'Associazione Nazionale e le altre strutture territoriali, ovvero tra le medesime Associazioni o tra associati e organismi associativi, in ordine alla interpretazione ed all'applicazione delle norme del presente statuto ed alla legittimità delle deliberazioni degli organi, è demandata al Collegio Nazionale dei Garanti CIA con i poteri e le funzioni ad esso attribuite.

Art 15 – PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione nazionale utilizza, per il perseguimento dei propri fini, le strutture organizzative della C.I.A.-Agricoltori italiani ai diversi livelli confederali.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle eventuali quote associative;
- da contributi straordinari degli associati, da sottoscrizioni volontarie;
- da eventuali contributi di altri soggetti, enti, istituti e associazioni;

- contributi ordinari e straordinari erogati dai rispettivi livelli confederali C.I.A.-Agricoltori Italiani.

Art. 16 – AUTONOMIA GIURIDICA E FINANZIARIA

Gli ambiti associativi costituenti Anabio Provinciali o equivalenti, Anabio Regionali e Anabio Nazionale, hanno propri patrimoni e rispondono autonomamente delle proprie obbligazioni assunte, avendo piena autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria.

Art. 17 – RENDICONTI

La predisposizione del preventivo economico dell'Associazione prevederà, nelle entrate, il contributo stabilito dalla Giunta CIA ai diversi livelli e comprenderà le spese di gestione dell'Associazione.

Gli organi competenti approvano i rendiconti redatti con il criterio della competenza secondo lo schema unico CIA. L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Al fine di promuovere il rafforzamento e la costituzione dell'Associazione sul territorio sono previsti, di concerto con CIA ai vari livelli, stanziamenti per la realizzazione di progetti promossi e gestiti dall'Associazione stessa.

Art 18 - IL LOGOTIPO

Logotipo ANABIO



Descrizione:

Il Logotipo di forma rettangolare ha le seguenti misure base: 18 cm x altezza: 10 cm e può essere riprodotto in tutte le dimensioni che rispettino queste proporzioni.

È costituito dalla scritta ANABIO, con due puntini sulla “i”. In mezzo a tale scritta campeggia un fiore stilizzato costituito da una corolla a cerchi concentrici e petali a goccia con ombre nere alla base di ogni singolo petalo; esso nella sua forma ricorda anche un sole. Il fusto del fiore poggia su una linea di terra che sottolinea al contempo la scritta “ANABIO”. Sotto questa linea insiste la denominazione “ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGRICOLTURA BIOLOGICA” e Il logotipo è di proprietà esclusiva della C.I.A.-Agricoltori Italiani, la quale potrà regolamentarne l’uso con un proprio regolamento.

Art. 19– INCOMPATIBILITÀ

Fermo restando il requisito di imprenditore agricolo, non possono accedere alla carica di Presidente o Vicepresidente né essere membri degli organismi direttivi:

- i non soci di Anabio;
- i Parlamentari Europei o Nazionali, i Consiglieri regionali, i membri di Governo nazionale, Regionale, Provinciale;
- il Sindaco, l'Assessore di comuni con oltre 5.000 abitanti, capogruppo per comuni capoluogo di provincia, Presidente di commissione consiliare provinciale e comunale per comuni capoluogo di provincia;
- il Presidente e/o componente degli organi esecutivi di comunità montane e di aziende sanitarie locali;
- il componente di organi esecutivi dei partiti a livello provinciale, regionale e nazionale e a livello comunale per comuni con oltre 5.000 abitanti;

Le incompatibilità di cui sopra comportano l'automatica sospensione dagli organi già al momento della presentazione della candidatura.

Venuta meno la causa di incompatibilità, decorso almeno un anno, l'interessato può essere eletto negli organi.

Le incompatibilità di cui sopra comportano l'automatica decadenza dagli organi associativi.

Art. 20 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del liquidatore e la destinazione del patrimonio sociale sono deliberati dall'Assemblea Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, ed in accordo con la Giunta Nazionale CIA per la fase esecutiva.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto integralmente alla C.I.A.- Agricoltori italiani. Ove ciò non fosse possibile, sarà devoluto ad Associazioni e/o Enti non economici con finalità analoghe.

Art. 21 – RIUNIONI DEGLI ORGANI CON MODALITÀ' TELEMATICHE

Le riunioni degli Organi collegiali dell'Associazione (Assemblea, Consiglio Direttivo) si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed, in particolare, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi Verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione - anche a mezzo del proprio eventuale Ufficio di Presidenza - di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento della stessa e di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al Soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Soggetto

verbalizzante.

Art. 22 – RINVIO LEGISLATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano per analogia le norme previste dallo Statuto Nazionale della C.I.A.-Agricoltori italiani ovvero, ove non compatibili, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia, alle norme del Codice civile nonché le altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro, ed in particolare il D. Lgs. 460/1997.

Art. 23 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO E MANDATO PER LA LEGALIZZAZIONE DEGLI ATTI

Le modifiche al presente statuto devono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria previa verifica di conformità da parte della Giunta Nazionale CIA.

L'Assemblea Nazionale attribuisce ed affida al Presidente, con i più ampi poteri in merito, espresso e formale mandato per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione e per eventuali modifiche richieste dalla Giunta Nazionale CIA.